SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1874)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, RUBBI, FINOCCHIARO, COVI, PALUMBO, SCHIETROMA, D'ONOFRIO, FERRARA Nicola, RUFFINO, BEORCHIA. PAGANI Maurizio e LAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1986

Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti e ai ragionieri collegiati

Onorevoli Senatori. — L'articolo 348 del codice di procedura penale stabilisce il principio secondo il quale nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre. L'articolo 351 ne costituisce deroga e permette ad alcune categorie professionali di astenersi dalla deposizione di fronte al giudice.

Si tratta ora di estendere tale deroga anche ai dottori commercialisti e ai ragionieri. E ciò per motivi di sistematica giuridica e per motivi di merito.

Deve comunque precisarsi, preliminarmente, che non si tratta di lasciar sfuggire qualcuno senza fondamento al doveroso obbligo di deponre: l'articolo 351 del codice di procedura penale prevede infatti che l'autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta dai soggetti autorizzati all'astensione per esimersi dal deporre non sia fondata e se ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame del-

la loro deposizione, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta non fondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga. In sostanza la legge ha previsto una protezione particolare per le notizie conosciute dal professionista, lasciandola però sempre soggetta ad una valutazione del giudice.

Relativamente alle motivazioni di sistematica giuridica, va ricordato che la *ratio* dell'articolo 351 non è imperniata solamente sulla tutela della difesa processuale costituzionalmente garantita e propria della professione forense.

Ciò è dimostrato sia dai lavori preparatori, sia dal fatto che l'articolo 351 si applica a categorie professionali estranee alla funzione di difesa processuale: i notai, i consulenti tecnici e gli stessi avvocati e procuratori nella loro ordinaria attività di consulenza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Vero è che l'articolo 351 tutela più semplicemente un diritto alla riservatezza di coloro che si rivolgono a determinate professioni per motivi delicati e, comunque, tali da meritare una particolare protezione.

In questo senso i dottori commercialisti e i ragionieri collegiati, non presenti nella formulazione del codice di procedura penale perchè, all'epoca, professionisti in fase di evoluzione, debbono necessariamente essere ricompresi nella elencazione fatta dal legislatore.

Ragionando altrimenti si potrebbero disattendere criteri di eguaglianza per motivi che non hanno alcun fondamento. In realtà, al contrario, sussistono, come dianzi premesso, anche motivi di merito in favore dell'approvazione del presente disegno di legge.

Le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati, mercè il rapido sviluppo del ruolo dei fattori economici nel nostro Paese, hanno acquisito una centralità essenziale per il corretto progresso della Nazione. L'esigenza di tutela dei rapporti tra i detti professionisti e i cittadini è un elemento che non può essere trascurato senza mettere a repentaglio il processo di ammodernamento che l'Italia sta compiendo nei settori economico e monetario di rango internazionale.

Si tratta infatti, a ben vedere, mediante la tutela del segreto professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, di conservare ad essi la funzione che l'ordinamento loro concede, senza permettere che fuorvianti considerazioni distolgano i cittadini dall'acquisire la corretta competenza tecnica dai soggetti istituzionalmente e professionalmente competenti.

La previsione della estensione degli articoli 249 del codice di procedura civile e 342 del codice di procedura penale, pure esplicati in rubrica, discende di conseguenza, per quanto occorra, dalla estensione relativa all'articolo 351 del codice di procedura penale.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile ».